



COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA

PROVINCIA DI RAVENNA
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: 00218780393
Piazza Marconi n. 2, 48031 Bagnara di Romagna
PEC: pg.comune.bagnara.ra.it@legalmail.it



DETERMINAZIONE N. 39 DEL 23/08/2017

OGGETTO: "AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE PER LA DIFESA STRAGIUDIZIALE NELLA VERTENZA TRA QUESTO ENTE E LA VODAFONE ITALIA SPA IN MERITO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE IN DATA 23/2/2015 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA 2 GIUGNO A BAGNARA DI ROMAGNA PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIOBASE".

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con delibera di Giunta n. 3 del 5/2/2015 è stato approvato il testo del contratto di locazione con VODAFONE OMNITEL B.V. dell'area di proprietà comunale sita in via 2 Giugno, identificata al catasto terreni del comune di Bagnara di Romagna al foglio 7, parte del mappale 801, per complessivi mq.50 circa, per l'installazione di una stazione radio base per il servizio pubblico di telefonia mobile, concordando un canone di concessione di € 12.000,00 all'anno, da pagarsi in due rate semestrali anticipate di € 6.000,00 e da aggiornare annualmente nella misura della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente, per la durata di sei anni a decorrere dal 30.5.2015
- il suddetto contratto è stato regolarmente negoziato e sottoscritto in data 23/2/2015 e ha sostituito la convenzione rep. 949 in data 23/11.2009 di concessione sempre alla ditta Vodafone Omnitel N.V. per la durata di sei anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori per l'ospitalità ad altro gestore di telecomunicazione e quindi dal 30/11/2009, dell'uso della stessa area;
- la Società Vodafone con nota acquisita al prot. com.le n.1271 del 18/05/2013 aveva chiesto di conformare la convenzione in essere (rep. 949 del 23/11/2009) all'art.93 del D.Lgs.

n.259/93, applicando, di conseguenza, alle occupazione di aree pubbliche con infrastrutture di comunicazione elettronica, la tassa o il canone previsto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con la previsione di una riduzione della tariffa stabilita per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzati con manufatti di altra tipologia, ai sensi della lett.e), comma 2, art. 63 del D.Lgs.n.446 del 1997, avvertendo che, nelle more, la Società richiedente avrebbe provveduto al pagamento dell'importo minimo di € 516,16, come disposto dalla legge;

- la notifica in data 5/9/2014 alla Vodafone dell'intimazione allo sfratto per morosità, redatto dall'Avv. Foschini Giacomo di Lugo, incaricato dal Comune di Bagnara di Romagna;
- l'avvenuto pagamento da parte della ditta, nei mesi di ottobre e novembre 2014, di tutti i crediti pregressi, comprese le spese legali, e del canone relativo al periodo novembre 2014/maggio 2015;

Vista la nota in data 17/7/2017, inviata tramite PEC e protocollata al PG. n. 20170002646 in data 27/7/2017 con la quale, Vodafone Italia SPA, in merito al contratto di locazione di una porzione di terreno sito in Bagnara – Via 2 Giugno per installazione impianti di comunicazione, sottoscritto in data 23/2/2015, chiede l'applicazione della tariffa agevolata TOSAP/COSAP in luogo del canone di locazione pattuito con la motivazione che il terreno suddetto fa parte del patrimonio indisponibile dell'ente;

SENTITA la Giunta comunale circa l'opportunità di un'assistenza stragiudiziale da parte di u/n professionista avvocato;

DATO ATTO che con il nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs.50/2016 il legislatore ha innanzitutto definito i servizi legali come appalti di servizi (art. 17, comma 1), ed ha quindi operato una sorta di classificazione di tali servizi legali, determinando il superamento della distinzione in base alla funzione degli affidamenti (prestazioni complesse e strutturate o incarichi di patrocinio/difesa legale, collegati a necessità contingenti); tutti gli altri servizi legali lì non individuati rientrano invece nei servizi di cui all'allegato IX, per i quali trova applicazione il Codice;

L'attività di assistenza legale stragiudiziale non risulta essere contemplata e quindi l'esclusione di cui all'art. 17 determina l'applicazione dell'art. 4 ("Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi ") dello stesso Codice, che detta una sorta di ^tutela minima^ per i contratti pubblici esclusi:

L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Nessuna obiezione sembra in ogni caso potersi sollevare in merito all'applicazione dell'art. 36, comma 2, che in tema di contratti sotto soglia ammette l'affidamento diretto dell'incarico legale entro la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato alla luce dei ricordati principi di cui al citato art. 4

VISTO che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad euro 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all'affidamento

dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

VALUTATO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di evitare un possibile contenzioso e dalla opportunità sia in termini economici che di competenza specifica sulla gestione del servizio in oggetto, per continuità rispetto al precedente incarico resosi necessario in relazione alla gestione dei rapporti contrattuali fra Comune e Vodafone sopradescritti;

SENTITO quindi l'Avv. Giacomo Foschini di Lugo, noto a questa Amministrazione per competenza ed esperienza, il quale presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio in oggetto ed in particolare ha già seguito per conto di questa amministrazione una vertenza con la Vodafone in merito al precedente contratto di concessione della stessa area rep. 949 del 2009 (vedi GC 43 del 3.7.2014); l'Avv. Foschini ha ipotizzato una somma massima di € 300,00, compresi accessori di legge per assistere l'Ente in questa fase stragiudiziale di pre-contenzioso;

CONSIDERATO che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo in quanto ridotto rispetto ai valori medi di una causa del valore quantificato come sopra ex Decreto 10 marzo 2014, n. 55 del Ministero della Giustizia ad oggetto "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", con particolare riferimento alla Tabella 25 (prestazioni di assistenza stragiudiziale);

Premesso che i Responsabili di Area sono autorizzati alla predisposizione degli atti di gestione e con Decreto del Sindaco n. 15 del 10/07/2013, modificato con decreto n. 11 del 4.8.2017 sono state conferite alla Responsabile dell'Area Servizi Culturali le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa sostituito a seguito cessazione dal servizio del Segretario comunale che prima rivestiva la carica di Responsabile Area Amministrativa;

Richiamate:

la delibera di Consiglio comunale n. 9 del 19/1/2017 con la quale è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 e i relativi allegati;

la delibera di Consiglio comunale n. 8 del 19/1/2017 con la quale è stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P) 2017/2019, la nota di aggiornamento e i relativi allegati (D.Lgs n. 118/2011 - D.Lgs n. 126/2014);

la delibera di Giunta Comunale n.1 del 12/01/2017 di "ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI: LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE. APPROVAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO - AUTORIZZAZIONE PEG PROVVISORIO NELLE MORE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019";

la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 9/02/2017 di approvazione piano esecutivo di gestione (p.e.g.) - parte contabile - anno 2017-2019" nel quale sono definite le risorse assegnate alle diverse aree;

la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 1.6.2017 avente ad oggetto:APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO

DEGLI OBIETTIVI (PDO) ANNO 2017-2019 (ART. 197, CO.2. LETT.A DLGS N.267/00 E ART.10 D.LGS.150/2009) DEL COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147-bis TUEL;

Dato atto inoltre che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dall'impegno di spesa contenuto nel presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi della normativa in materia di patto di stabilità;
- il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di questo servizio;

Visti:

-gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;

-lo Statuto dell'Ente;

-il vigente Regolamento di Contabilità;

-l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione;

-l'organigramma dell'Ente ;

-il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

Trattandosi di importo inferiore alla soglia definita dall'art. 3 Legge 136/2010 sulla tracciabilità non è stata richiesta autocertificazione;

D E T E R M I N A

1-Per i motivi ed i fini di cui in premessa, di procedere al conferimento dell'incarico all'Avv. Giacomo Foschini – Via della Libertà n. 14 - Lugo C.F.: fSCGCM68D13F029W, P.I.: 01375760392 per la assistenza legale stragiudiziale in merito alla richiesta della Società Vodafone di applicazione della tariffa agevolata COSAP/TOSAP ai sensi artt. 93 D.L.GS 259/2003 e63 comma 2, lett c del D.L.G.SA446/1997 in luogo del canone stabilito con contratto in data 23/02/2015 per la locazione del terreno di proprietà comunale posto in Via 2 Giugno, come meglio specificato in premessa, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

2-Di impegnare la spesa complessiva di lordi € 300,00 (€ 236,44 + 4% DI CASSA = € 245,90 + IVA 22% su € 245,90 (€ 54,10) = € 300,00 lordi (- ritenuta IRPEF del 20% su 245,90 (€ 47,29) sul Bilancio 2017/2019 - annualità 2017 come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:04- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.1 1.999/ Cap:3030BA - Art:3070 - Cdr:CDR009 - Cdg:051	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER DIFESA STRAGIUDIZIALE ALL'AVV. FOSCHINI GIACOMO DI LUGO PER VERTENZA VODAFONE CONTRATTO LOCAZIONE IN DATA 23/2/2015	FOSCHINI GIACOMO AVVOCATO,01375760 392 ,PIAZZA DELLA LIBERTA', 14,48022,LUGO,RA,C/ C BANCARIO DEDICATO	2017/337/1	E 300,00	

3 Di dare atto che:

- la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147bis e 183, comma 7, TUEL;
- l'atto dovrà essere pubblicato, a cura del Servizio Segreteria, sul sito web del Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996 n. 662, e art. 30, comma 6, del citato regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
- il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e art. 30, comma 7, del citato Regolamento di Organizzazione;
- il presente affidamento viene segnalato dallo scrivente ufficio cliccando la voce INCARICO nel menu a tendina all'interno di Iride ai fini della pubblicazione sul sito prescritta dall'art. 15 del d. lgs. 33/2013 *come condizione legale di efficacia*, a cura del Servizio segreteria, ai sensi anche di quanto previsto dal regolamento di organizzazione, all'art. 30 comma 6;
- il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e non sarà quindi da trasmettere alla Corte dei Conti;
- che con il presente impegno sono rispettate le norme in materia di "Saldo di competenza finale" richiamate dalla Legge di Stabilità 2017 (Legge 11/12/2016 n. 232 - Art. 1 - commi 463-484) che prevedono il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;
- che la programmazione dei pagamenti derivanti dall'impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. n. 102 del 3.8.2009;
- che le somme di cui al presente atto risultano alla data odierna interamente disponibili;

4-Di provvedere alla liquidazione e al pagamento di quanto dovuto sulla base del presente atto a seguito di presentazione di regolare fattura;

5-Di dare atto che la presente determina viene pubblicata all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al Testo unico degli enti locali.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA SOSTITUTO
Rag. Vilma Dal Bosco

(documento firmato digitalmente)